Città di Camogli

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'COMMERCIALE
SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n° 2 in data 31.01.2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Disciplina generale

1. Il presente Regolamento individua le modalità di svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007 (Testo Unico del Commercio – T.U.C.), previa consultazione delle principali Associazioni di Categoria.

2. L'organizzazione dei mercati, delle fiere, delle fiere promozionali, delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché la gestione dei posteggi singoli fuori mercato, è affidata all'Ufficio Commercio e Attività Produttive che vi provvede con la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 2
Definizioni

1. Oltre a quanto espressamente indicato all'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2007, a fini esclusivi della presente disciplina, si intendono:

   - **per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
   - **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
   - **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o no e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
   - **per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
   - **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
   - **per fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
   - **per fiera promozionale** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centro storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
   - **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio nonché per gli operatori itineranti;
   - **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
   - **per presenze effettive** in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
   - **per fuori mercato**, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati;

- **per spunta o sorteggio**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- **per miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- **per settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.

Articolo 3
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione della Legge Regionale 3 gennaio 2007 n.1, persegue le seguenti finalità:

   - la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
   - la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
   - la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
   - il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
   - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4
Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche, società di persone e società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui alla L. R. n.1/2007.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

   - su posteggi dati in concessione per dieci anni;
   - su qualsiasi area, purchè in forma itinerante, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 5
Attività su posteggi in concessione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e per la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio.

2. La concessione di posteggio ha la durata decennale ed alla scadenza si provvederà alla assegnazione tramite apposito bando pubblico di selezione.

3. Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera anche non gestiti direttamente (art. 29 L.R. 02.01.2007 N. 1).

4. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio rilasciata dal Comune di Camogli abilita:

   - ✓ all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
   - ✓ all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
   - ✓ alla partecipazione alle fiere.

   Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

Articolo 6
Attività svolta in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche svolta in forma itinerante è soggetto al rilascio di autorizzazione a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alle vigenti normative emanate dalla Regione, dal comune competente nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
   L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per ragioni di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione fatta salva la facoltà di subentrare nelle titolarità di autorizzazioni già esistenti.

4. L'autorizzazione è rilasciata nel caso in cui il richiedente possa dimostrare di non aver ricevuto riscontro all'istanza di rilascio, purchè presentata, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale.

Articolo 7
Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche il consumo sul posto dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, anche nel caso di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico del Commercio.

Articolo 8
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e della concessione

1. Le aziende o i rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite per atto tra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.

2. La comunicazione di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta (60) giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

3. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di trasferimento, oppure dell'atto di successione.

4. L'azienda trasferita potrà legittimamente esercitarsi dalla presentazione della lettera di comunicazione al protocollo del Comune.

5. In caso di subingresso per decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare, il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.13 della L.R. 03.01.2007 n. 1, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

6. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

7. Il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.

Articolo 9
Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi

1. L'istituzione, il trasferimento o la soppressione per motivi di pubblico interesse di un mercato, di una fiera (ordinaria o promozionale), non può avere luogo senza l'acquisizione di parere preventivo delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C.

2. Individuate le nuove aree e i relativi posteggi, il Comune assegna agli operatori interessati un congruo termine, di norma concordato con le organizzazioni più rappresentative di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C., per il definitivo trasferimento.
   Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno sei mesi.

3. Qualora il Comune intendesse sopprimere il mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie in zona commercialmente valida, nell'ambito del Comune.

4. La procedura per l'istituzione di nuove aree di mercato o di nuovi posteggi, sentite le organizzazioni di cui al precedente comma 2, è soggetta all'acquisizione di parere vincolante in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico; tale parere è da intendersi rilasciato favorevolmente trascorsi quarantacinque (45) giorni dalla richiesta.

Articolo 10
Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.

2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a quindici (15).

3. L'esercizio del commercio su area demaniale marittima è effettuato d'intesa con l'Autorità competente e per i posteggi eventualmente individuati dovrà essere acquisita concessione demaniale per l'occupazione dell'area.

Articolo 11
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade nel caso in cui l'operatore, per qualsiasi ragione, non risponda più ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:

   - non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere un'unica proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;

   - non utilizzi il posteggio per periodi superiori complessivamente a diciassette giornate nell'arco dell'anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, da giustificare entro dieci giorni al Comune con certificato medico. In ordine al rispetto del termine indicato, farà fede l'assunzione del giustificativo al protocollo generale del Comune; non avranno effetto esonerante i certificati giustificativi pervenuti oltre il termine indicato.

3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

4. La concessione del posteggio nelle fiere è da considerare revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, giustificati nei modi e nei termini di cui al punto 2 – comma secondo.

5. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica il comma 2 del precedente articolo 9.

6. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico regolate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 12
Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di metri 1,00 semprechè non siano di impedimento alla circolazione degli utenti e dei banchi limitrofi.

3. Nel caso in cui la vendita sia effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla cittadinanza ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

5. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:

   - piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli di arredamento, articoli per agricoltura.

6. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari devono rispettare le prescrizioni di sicurezza alimentare disposte dalle normative igienico-sanitarie vigenti.

7. L'esposizione delle merci appartenenti al settore merceologico alimentare devono essere poste ad un'altezza minima da terra non inferiore a metri 0,70; in ogni caso non è consentita l'esposizione a terra delle merci.

8. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; è obbligo tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato e deve essere attuata la raccolta differenziata di carta, plastica, umido, vetro. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistano, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

9. I venditori devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione relativa la posteggio, al fine dell'espletamento dei compiti istituzionali pubblici.

10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

11. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Articolo 13
Normativa igienico sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze vigenti in materia igienico-sanitaria sia per l'attività di vendita alimenti che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti atmosferici.

3. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulti in possesso dei requisiti per l'una e per l'altra attività.

Articolo 14
Validità delle presenze

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie esistenti come registrate e depositate agli atti del Comando Polizia Municipale su apposito registro.

2. La registrazione delle presenze presso i posteggi assegnati viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

4. Il registro delle presenze dei singoli mercati o fiere è aggiornato dopo ogni edizione.

5. Ai fini della validità della partecipazione alla "spunta" per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino da apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura minima (banco di metri quadrati 3,00) e delle merci.

Articolo 15
Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito sulle aree specificatamente individuate dal Comune l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Articolo 16
Posteggi riservati ai portatori di handicap

1. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati previo invio a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative), e previa presentazione di domanda entro sei mesi dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune dalla comunicazione predetta.
   Viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

   - minore età del richiedente;
   - maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
   - a parità di condizioni, sorteggio.

Articolo 17
Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale

1. Nei mercati e nelle fiere i posteggi eventualmente riservati in precedenza alle categorie di cui all'articolo 33, comma 2, del T.U.C. vengono da questi conservati.

2. I titolari dei posteggi riservati debbono comprovare la qualità di agricoltore o di operatore del commercio equo e solidale prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Limitatamente agli imprenditori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione, su richiesta dell'interessato l'assegnazione del posteggio potrà essere:

   - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
   - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000.

Articolo 19
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

2. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicate.

Articolo 20
Commissione consultiva

1. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati, potrà essere nominata dalla Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche, dal Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. La Commissione di cui al precedente comma potrà intervenire:
   - sul regolamento di mercato;

- sulla definizione degli obiettivi di riqualificazione, ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
- sulla concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
- sulla definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere;
- sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
- sui canoni di concessione e di locazione dei punti di vendita e delle relative pertinenze;
- sulla funzionalità delle attrezzature e dei servizi.

TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 21
Svolgimento del mercato

1. Lo svolgimento del mercato settimanale ha luogo nei seguenti giorni e località:

   MERCOLEDÌ: Via XX Settembre – P.za Simone Schiaffino – Via della Repubblica di cui
   - posteggi autorizzati: n. 42
   - posteggi occupati: n. 36
   - posteggi vuoti: n. 4 (non alimentari);
     n. 2 (alimentari);
   - posteggi coltivatori diretti n. 5

2. Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nelle planimetrie che, allegate sotto le lettere a), b), al presente regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il mercato settimanale del mercoledì viene diviso nelle seguenti zone:

   - area destinata ai commercianti su aree pubbliche;
   - area riservata agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti.

4. La zona riservata ai commercianti su aree pubbliche viene suddivisa nei seguenti settori merceologici:
   - alimentari;
   - non alimentari.

Articolo 22
Orario del mercato

1. L' orario di vendita dell'attività di commercio nel mercato settimanale è determinato dal Sindaco, previa consultazione delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, ai sensi dell'art. 50, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000.

2. I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 6.00 ed entro le ore 8.00 nel giorno prefissato; l'attività di vendita termina per tutti i venditori entro e non oltre alle ore 13.00, ed entro e non oltre le ore 14.00 l'area adibita al mercato dovrà essere inderogabilmente liberata.

3. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso posteggio si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.

4. L'operatore non può abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura se non in caso di termine anticipato del mercato, motivatamente disposto dall'autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore che dovranno essere comunicate al vigile di servizio.

Articolo 23
Modificazione del giorno e dell'orario del mercato

1. Il Sindaco, sentite le rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche, può disporre, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio della giornata prefissata per il mercato, ovvero la sospensione dello svolgimento dello stesso, nonché l'autorizzazione e gli orari del medesimo per lo svolgimento in giornata festiva, ed in ogni caso per ragioni di pubblico interesse.

2. Il Sindaco, nel rispetto di quanto sancito dal precedente primo comma, potrà autorizzare lo svolgimento del mercato su altra area preventivamente comunicata agli operatori.

Articolo 24
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda. In ogni caso, a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

2. Al fine di redigere la graduatoria, il Comune fa pervenire al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per la pubblicazione, il bando comunale con l'indicazione dell'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta collocazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, che deve essere fatto entro il 31 marzo di ogni anno, secondo quanto disciplinato dall'articolo 30 del T.U.C.

3. Il bando di cui al comma 2, oltre alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, verrà altresì affisso all'Albo Pretorio comunale.

Articolo 25
Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. La presenza di posteggi liberi, per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati, viene rilevata dal Comando di Polizia Municipale entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessa all'Ufficio Commercio che provvederà, prima dell'emissione dei bandi, a diramare un "avviso di miglioria" riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, che sarà affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dall'avviso.

3. In caso di più richiedenti per il medesimo posteggio l'assegnazione avverrà in base ai criteri di cui al precedente art. 24.

4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

   - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato;
   - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
   - rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche previste nel mercato.

5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 26
Dimensioni dei posteggi

1. Per posto vendita s'intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita con le sue strutture o dall'autobanco, dalle attrezzature e dalle merci, ovverosia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore; i posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento, i posteggi di dimensioni superiori a quelle stabilite, saranno ridimensionati fino alla regolarità; mentre quelli di dimensioni inferiori rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità non consentano di adeguarli.

3. La superficie standard dei posteggi è generalmente individuata nella seguente superficie di mt. 6, 00 x 4,00.

4. La dimensione del posteggio potrà essere aumentata di mt. 1,00 di lunghezza solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo in dotazione, previa autorizzazione del Comune.

5. L'ampliamento del posteggio deve comunque non compromettere la sicurezza all'interno del mercato, deve rispettare le prescrizioni urbanistiche, le limitazioni ed i divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nonchè per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6. Il rispetto delle disposizioni impartite è di stretta competenza degli Agenti di Polizia Municipale, in particolare riguardo alle dimensioni di apertura, al posizionamento dei banchi nonchè agli orari del mercato.

Articolo 27
Ampliamento di posteggio

1. L' istanza di ampliamento del posteggio concesso è ammessa purchè le condizioni della specifica area di mercato, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, lo consentano, previa acquisizione da parte dell'operatore interessato del posteggio adiacente, cioè posto alla destra o alla sinistra del posto assegnato.

2. Qualora esistano più domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo la priorità seguirà l'ordine di presentazione della relativa istanza al protocollo comunale.

3. Sarà obbligo del soggetto interessato all'ampliamento richiedere al Comune il rilascio preventivo del parere di cui al comma 1, non potendo lamentare la mancata concessione del beneficio per titoli incautamente acquistati.

4. La richiesta di subingresso e contestuale amplificazione del posteggio è da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando l'originale del titolo acquisito (autorizzazione-concessione).

5. Il posteggio acquisito per consentire l'ampliamento è da considerare soppresso.

Articolo 28
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Nel caso che si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, le nuove posizioni, aventi almeno la stessa superficie dei precedenti, devono essere individuate secondo i seguenti criteri di priorità:

   - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili nello stesso mercato in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non si abbia in atto una procedura di assegnazione;

   - nell'ambito dell'area del mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque l'estensione complessiva del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 29
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio attribuito entro l'orario previsto per l'inizio della spunta. L'area deve essere resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è da considerarsi assente.

3. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili previa specifica richiesta.

Articolo 30
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino liberi o comunque in attesa di assegnazione all'orario di inizio delle vendite, vengono attribuiti, dagli agenti della Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, agli operatori presenti (c.d. spuntisti) aventi il più alto numero di presenze seguendo l'ordine della "graduatoria degli spuntisti" distinte per i diversi settori merceologici.

2. A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune tiene conto della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
   In caso di eredità, si considera l'iscrizione del deceduto al Registro Imprese.

3. La mancata esibizione dell'autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ed il non essere in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico, comporta la non ammissione alla "spunta" da parte dell'operatore.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, della L. R. n. 1/2007 è attribuita ai soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.

Articolo 31
Accorpamenti posteggi

1. Nell'ambito del mercato settimanale non sono consentiti accorpamenti di posteggio.

Articolo 32
Durata della concessione

1. La durata della concessione è decennale.

2. Al termine del decennio, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Commercio, sentito il parere della Polizia Municipale e sentite le Associazioni rappresentative di categoria, sottopone al Consiglio Comunale:

   - il rinnovo delle concessioni per un ulteriore periodo decennale;

   - l'eventuale soppressione del mercato, totale o parziale, o il suo trasferimento in altra sede per intervenuti problemi sull'area mercatale o sua diversa destinazione;

3. Il Responsabile del servizio ogni tre anni controlla il possesso dei requisiti soggettivi, anche a campione, dei concessionari.

Articolo 33
Pubblicità dei prezzi

1. Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 114 della Legge Regionale 3 gennaio 2007 n. 1.

2. Coloro che pongono in vendita oggetti usati di qualsiasi merceologia hanno l'obbligo di esporre un idoneo cartello che indichi la condizione di "usato". Ai fini dell'art. 247 del

Reg. TULPS approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, integrato con D.P.R. n. 311/2001, si intendono oggetti di valore limitato quelli il cui valore non è superiore ad € 100,00.

Articolo 34
Svolgimento dell'attività

1. Il concessionario di posteggio di norma deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.

2. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci della società titolare del posteggio, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente ai dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art.12 della L.R. n. 1/2007 e professionali di cui all'art. 13 della stessa legge (solo per il settore alimentare e la somministrazione).

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere prodotta ed esibita, a richiesta del Comune apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto ed il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui ai citati artt. 12 e 13 della L. R. n. 1/2007.

Articolo 35
Obblighi e divieti dei concessionari

1. I concessionari di posteggio devono:

- occupare esclusivamente lo spazio assegnato;
- tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- sistemare il veicolo per il trasporto merci e delle attrezzature nell'ambito del posteggio in concessione;
- non si considerano quali veicoli i carrelli appendice ed i rimorchi separati dal mezzo ad esclusione di quelli predisposti per essere adibiti a banco di vendita;
- lasciare perfettamente sgombero e pulito il suolo avuto in concessione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al recupero degli imballaggi;
- i concessionari del settore alimentare debbono impiegare una tela impermeabile da interporre tra i rifiuti temporanei ed il marciapiede per tutto il periodo di occupazione del suolo pubblico al fine di mantenere pulita la strada;
- esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio della attività;
- rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicato al precedente art. 26;
- mantenere un contegno educato verso il pubblico, i colleghi e gli Agenti della Polizia Municipale;
- pagare il canone per l'occupazione di suolo pubblico e la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- porre in vendita tutta la merce esposta;
- vendere la merce esposta al prezzo indicato.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto <u>divieto</u> di:

- recare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- vendere con il sistema dell'imbonimento;
- manomettere, anche in maniera lieve, il suolo in concessione;
- utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
- lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico;
- esporre le merci per terra fatto salvo quanto previsto all'art. 12;
- esercitare la vendita ambulante di armi; non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio destinati al solo uso domestico, agricolo o sportivo.

Articolo 36
Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio nel mercato settimanale decadono:

   a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 della L. R. n. 1/2007 e quelli di cui all'articolo 13 della medesima legge;
   b) qualora, salvo proroga in caso di provata necessità e motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione/concessione o, in caso di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare o entro un anno nel caso di morte;
   c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a diciassette (17) settimane in ciascun anno solare (pari ad un terzo del periodo concesso), salvo i casi di sospensione volontaria di cui al successivo art. 20 del presente regolamento;
   d) qualora siano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni eventualmente disposte dalle autorizzazioni/concessioni. La reiterazione si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici (12) mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria;
   e) qualora non si provveda, entro i termini prescritti, al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

2. Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato, affinché questi possa produrre, entro trenta (30) giorni dal ricevimento, eventuali memorie difensive.

3. Sulle memorie difensive il Responsabile del Servizio deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

Articolo 37
Assenze del concessionario

1. Le assenze volontarie del concessionario non possono superare il numero di diciassette (17) giornate nell'arco dell'anno (pari ad un terzo del periodo concesso) e devono essere preventivamente comunicate al Comune.

2. In caso di assenze per malattia si prescinde dall'obbligo della comunicazione preventiva a condizione che la certificazione medica, come prevista dalla normativa per il trattamento dei dati sensibili, pervenga entri i successivi dieci (10) giorni alla malattia stessa.

3. Il Responsabile del servizio, su istanza del concessionario, può prolungare il termine delle diciassette (17) assenze a fronte di malattie gravi e invalidanti, comprovate da idonea documentazione.

4. Non sono da considerare giustificate, e sono quindi conteggiate ai fini della decadenza di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 36 del presente regolamento, le assenze non comunicate preventivamente al Comune o la certificazione medica pervenga oltre i dieci (10) giorni dall'inizio della malattia.

5. Qualora l'edizione del mercato sia da considerarsi non effettuata a causa di avverse condizioni atmosferiche, l'assenza dei concessionari non viene conteggiata ai fini del raggiungimento del limite delle diciassette (17) giornate.

6. Nel caso di gestione temporanea di azienda, le assenze effettuate dal gestore comportano la decadenza della autorizzazione e concessione a lui intestate per la durata della gestione, ma non la decadenza del titolo originario a nome del proprietario, che può, di conseguenza, rientrare in possesso, previa comunicazione, della titolarità dell'autorizzazione.

Articolo 38
Spostamento di sede del mercato settimanale

1. Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza, igienico-sanitari o interesse pubblico, la sede del mercato debba essere spostata, tutta o in parte, il Comune individua la nuova area all'interno degli ambiti territoriali del Comune.

2. Il Comune provvede, sentite le Associazioni provinciali dei commercianti su aree pubbliche, a predisporre la planimetria con la disposizione dei banchi, considerando le superfici già date in concessione nella vecchia area, e, qualora sia possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.

3. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglie la sua nuova posizione, sulla base dell'anzianità maturata, mantenendo comunque la suddivisione del mercato nelle zone e nei settori merceologici individuati all'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 39
Criteri di assegnazione per gli agricoltori

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che ha validità:

   - permanente se è riferita all'intero anno solare;
   - stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.

2. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli imprenditori agricoli - coltivatori diretti, il Comune provvede ad occuparlo predisponendo la procedura indicata al precedente art. 25, integrando la domanda con la dichiarazione di inizio attività, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

3. Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono quelli previsti dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e cioè la qualifica di imprenditore agricolo – coltivatore diretto iscritto al Registro delle Imprese.

4. Le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 228/2001 vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.

5. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:

   - localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Genova;
   - soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibile dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Contributi Agricoli Unificati;
   - comunicazione spedita in data anteriore.

6. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

7. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

8. La concessione di posteggio decade nel caso in cui il titolare:

   - perda la qualifica di produttore agricolo (requisiti di cui all'art. 12 della L. R. n. 1/2007 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 della medesima legge);
   - non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a diciassette (17) settimane per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa;
   - qualora siano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle prescrizioni eventualmente disposte dalle autorizzazioni/concessioni. La reiterazione si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici (12) mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria;
   - qualora non si provveda, entro i termini prescritti, al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

9. L'agricoltore assegnatario di posteggio deve garantire, mediante autocertificazione presentata al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, che la merce posta in vendita riguarda prodotti in misura prevalente di propria produzione.

10. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

11. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 1/2007.

12. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 40
Riserva dei posteggi

1. Nell'ambito dell'area destinata all'esercizio del mercato settimanale, il Comune può riservare posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), sia per attività del settore merceologico alimentare che del settore non alimentare.

   Per l'assegnazione dei posteggi riservati, il Comune provvede a predisporre apposito bando, contenente modalità e criteri ai fini dell'assegnazione dello stesso, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
   I portatori di handicap potranno richiedere in qualsiasi momento l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e la concessione decennale del posteggio con apposita istanza in bollo, da inviare al Comune con le procedure previste dall'art. 30 della L.R. n.1/2007.

2. Nell'istanza dovrà essere allegata la documentazione indicante lo stato di handicap ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e ogni altro requisito previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività.

   Per la formulazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti criteri:

   - stato di disoccupato comprovato da idonea autocertificazione;
   - maggiore percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
   - data di presentazione della domanda.

3. Il termine di presentazione della domanda decorre dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale e fino al trentesimo giorno dalla data stessa.

4. I requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L. R. n. 1/2007 possono essere posseduti, in alternativa, dal tutore del soggetto portatore di handicap.

5. Il subingresso nel posteggio riservato ad operatore appartenente a categoria disagiata, sia per cessione che per affitto di azienda, è consentito solo a soggetti che appartengano a loro volta alla categoria stessa.

TITOLO III - MERCATO STRAORDINARIO

Articolo 41
Mercato straordinario

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, a titolo di recupero di giornate non effettuate per cause estranee alla volontà dei concessionari o in occasione delle festività natalizie e pasquali, su richiesta degli operatori, sono programmati di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Tali edizioni straordinarie possono essere effettuate con la presenza degli abituali concessionari, nei posteggi a ciascuno assegnati, senza alcuna riassegnazione.

3. Le eventuali assenze degli operatori concessionari abituali da una edizione di mercato straordinaria non sono conteggiate, e non concorrono al raggiungimento del periodo di assenza ai fini della decadenza della concessione.

TITOLO IV - FIERE e FIERE PROMOZIONALI

Articolo 42
Fiere - Norme in materia di funzionamento

1. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, che si svolgano in specifiche aree urbane pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, da parte di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

2. Le fiere sono gestite di norma dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi. E' però possibile affidare a soggetti terzi, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, lo svolgimento

della fiera. L'affidamento in gestione avverrà sulla base di appositi progetti che i soggetti interessati dovranno presentare all'Amministrazione, il cui scopo è quello di garantire un adeguato controllo del territorio e definire i criteri che l'Amministrazione Comunale riterrà seguire per lo svolgimento delle manifestazioni.

3. Il personale del Comando Polizia Municipale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in ogni singola fiera.
   L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Gli orari di vendita saranno determinati con provvedimenti del Sindaco.

Articolo 43
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del Bando Comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, tenendo conto delle seguenti priorità:

   - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
   - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
   - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse.

2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione.

3. L'effettiva partecipazione in una fiera sarà considerata quale presenza solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della manifestazione, salvo circostanze di forza maggiore quali il peggioramento della situazione atmosferica, gravi ed improvvisi malesseri fisici che verranno considerati assenze a tutti gli effetti.

Articolo 44
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi casualmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, tenendo conto come criterio di priorità il maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle Imprese e dal Registro Ditte, di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività al

dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 45
Fiere promozionali

1. Per **fiera promozionale** è da intendersi la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi; è però fattibile affidare a terzi, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori, l'espletamento della fiera.

3. Alla fiera promozionale partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese purchè autorizzati alla vendita di tipologie merceologiche attinenti le finalità della fiera promozionale, tramite il rilascio della concessione temporanea di posteggio, e purché non superino la misura massima del 30 per cento dei posteggi da assegnare.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 11.05.2009 n. 16, alle fiere promozionali possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma mettono in vendita, in modo del tutto occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbistica, ad eccezione del settore abbigliamento.

5. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 46
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comune, limitatamente alla durata di svolgimento della fiera, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio, dando priorità al più alto numero di presenze.

2. I bandi devono essere comunicati alle associazioni di categoria interessate, entro sessanta giorni dallo svolgimento della Fiera al fine di favorire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati; decorsi 10 giorni dall'invio, si procede alla relativa approvazione e pubblicazione all'albo del Comune.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

4. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 47
Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

1. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale emesso dal competente Servizio.

2. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale, che saranno assegnati in primo luogo agli spuntisti; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente.

3. Il Comune rilascia contestualmente la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione.

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 48
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

2. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree adiacenti il mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate alle zone destinate a tali iniziative.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì interdetto:

   - all'interno del Centro Storico;
   - sul lungomare e passeggiate pubbliche;
   - in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
   - sule aree demaniali marittime;
   - ad una distanza inferiore a metri 500 dagli ingressi di cimiteri, ospedali e strutture analoghe;
   - nei viali di circonvallazione interna della città;
   - in altri ambiti espressamente definiti dall'Amministrazione Comunale.

4. L'ufficio competente aggiorna periodicamente la mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

5. E' consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita; decorso tale termine, l'operatore può trasferirsi in altra area pubblica a condizione che la stessa disti almeno 500 metri dall'area occupata in precedenza.

6. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

7. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto mediante l'appoggio della merce sul suolo.

8. In ogni caso gli operatori che svolgono il commercio in forma itinerante, compreso gli imprenditori agricoli/coltivatori diretti, devono ottemperare alla disposizioni della Polizia Municipale e degli altri Organi competenti.

9. Gli orari di vendita dell'attività del commercio in forma itinerante verranno determinati dal Sindaco, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 49
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione regionale (artt. 143 e 144 della L.R. n. 1/2007), per le fattispecie ivi disciplinate, chiunque violi i limiti ed i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 2.000,00.

2. Nei casi di particolare gravità o recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore e venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 (dodici) mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura.

3. In caso di violazione dell'art. 22 del presente regolamento e delle ordinanze sindacali in materia di orario del commercio su aree pubbliche la sanzione è determinata dall'art. 144 comma 1 della L.R. 03.01.2007 n. 1.

4. Se nel periodo di 5 (cinque) anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del Comune di Camogli, può essere disposta la revoca della autorizzazione.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50
Area mercatale - Dimensioni attuali dei posteggi

1. In deroga alle misura standard dei posteggi del mercato comunale fissata con l'art. 26 del presente Regolamento, le misure attuali dei posteggi del mercato settimanale, che dovranno gradualmente essere adeguate, sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie occupata (mq.)	Ubicazione
1	8	4	32	Via della Repubblica
2	7	4	28	Via della Repubblica
3	5	4	20	Via della Repubblica
4	6	3	18	Via della Repubblica
5	6	4.50	27	Via della Repubblica
6	5.80	4	23.20	Via della Repubblica
7	5	3	15	Via della Repubblica
8	5.80	3.60	3.33	Via della Repubblica
9	6	4	24	Via della Repubblica
10	5	3	15	Via della Repubblica
11	6	3.50	21	Via della Repubblica
12	6	4	24	Via della Repubblica
13	6	4.40	26.40	Via della Repubblica
14	6	3.50	21	Via della Repubblica
15	5	3.50	17.50	Via della Repubblica
16	6	4	24	Via della Repubblica
17	7	4 (-2)	26	Via della Repubblica
18	6	4	24	Piazza Schiaffino
19	8	4	32	Piazza Schiaffino
20	6	4.80	28.8	Piazza Schiaffino
21	6.30	4.20	26.46	Piazza Schiaffino
22	6	4	24	Piazza Schiaffino
23	6	4.50	27	Entrata Picasso
24	6	4	24	Via XX Settembre
25	6	4	24	Via XX Settembre
26	6	4	24	Via XX Settembre
27	6	4.25	25.5	Via XX Settembre
28	6	4.50	27	Via XX Settembre
29	6	4.50	27	Via XX Settembre
30	5	4	20	Via XX Settembre
31	9	4.50	40.50	Via XX Settembre
32	7	4.50	31.50	Via XX Settembre
33	7.50	4.50	33.75	Via XX Settembre
34	7	4.50	31.50	Via XX Settembre
35	8	4.50	36	Via XX Settembre
36	6	4.50	27	Via XX Settembre
37	6	4.50	27	Via XX Settembre
38	6	4	24	Davanti entrata scale F.S.
39	6	4.50	27	Davanti piazzola scale F.S.
40	6	4.50	27	Via XX Settembre
41	6	4.50	27	Via XX Settembre
42	6	5	30	Via XX Settembre

COLTIVATORI DIRETTI				
1			8	Marciapiede scale F.S.
2			12	Marciapiede scale F.S.
3			18	Marciapiede – P.za Schiaffino
4			16	Via della Repubblica
5			8	Piazza Schiaffino

Articolo 51
Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di fiere e di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

   a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
   b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
   c) valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.

2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e quelle dei consumatori, indice bando comunale, al quale viene data idonea pubblicità.

3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.

4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività dei morti ed altre da definire, possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi e caldarroste, coriandoli ed articoli carnevaleschi.

5. Per lo svolgimento di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale, individuare direttamente operatori su area pubblica per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune.

6 Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata tale facoltà se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.

7 Nella scelta degli operatori, qualora la manifestazione venga riproposta, l'organizzazione deve attenersi al principio della rotazione nelle scelte.

Articolo 52
Tributi

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi fuori mercato di cui al precedente art. 47, sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.

2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma 1, verranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia.

3. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Articolo 53
Prima applicazione del nuovo regolamento

1. Il Servizio Commercio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, acquisita la graduatoria delle presenze dal Servizio di Polizia Municipale, esistente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 gennaio 2007 n.1, provvede in via preliminare:

   - alla riassegnazione, sulla base delle nuove planimetrie, dei posteggi in concessione;
   - al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi con indicazione del posteggio assegnato;
   - alla regolarizzazione dei posteggi individuati fuori mercato con rilascio dei relativi titoli autorizzativi;
   - alla individuazione dei posteggi liberi da mettere a concorso.

2. Per i posteggi resisi liberi si provvederà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento.

Articolo 54
Modalità operative per soppressione posteggi

1. La Giunta Comunale determinerà le modalità operative per l'utilizzo degli spazi liberi al fine di migliorare la viabilità pedonale e riorganizzare, anche con la traslazione a scalare dei posteggi, l'area del mercato. Saranno ammesse eventuali modifiche del dimensionamento e ubicazione dei posteggi, nei limiti dello spazio disponibile non destinato ad altro uso.

Articolo 55
Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga ogni altra disposizione comunale precedente in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Titolo I – Disposizioni Generali ..... **pag. 2**
- Articolo 1 Disciplina generale ..... pag. 2
- Articolo 2 Definizioni ..... pag. 2
- Articolo 3 Finalità del Regolamento ..... pag. 3
- Articolo 4 Attività su aree pubbliche ..... pag. 3
- Articolo 5 Attività su posteggi in concessione ..... pag. 3
- Articolo 6 Attività svolta in forma itinerante ..... pag. 4
- Articolo 7 Norme comuni ..... pag. 4
- Articolo 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e della concessione ..... pag. 4
- Articolo 9 Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi ..... pag. 5
- Articolo 10 Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune .... pag. 5
- Articolo 11 Decadenza e revoca dell'autorizzazione ..... pag. 6
- Articolo 12 Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche .. pag. 7
- Articolo 13 Normativa igienico-sanitaria ..... pag. 8
- Articolo 14 Validità delle presenze ..... pag. 8
- Articolo 15 Vendita a mezzo di veicoli ..... pag. 8
- Articolo 16 Posteggi riservati ai portatori di handicap ..... pag. 9
- Articolo 17 Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale .. pag. 9
- Articolo 18 Determinazione degli orari ..... pag. 9
- Articolo 19 Tariffe per la concessione del suolo pubblico ..... pag. 9
- Articolo 20 Commissione consultiva ..... pag. 9

Titolo II – Mercato settimanale ..... **pag. 10**
- Articolo 21 Svolgimento del mercato ..... pag. 10
- Articolo 22 Orario del mercato ..... pag. 10
- Articolo 23 Modificazione del giorno e dell'orario del mercato ..... pag. 11
- Articolo 24 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi ..... pag. 11
- Articolo 25 Criteri di variazione per miglioria e scambio dei posteggi .... pag. 11
- Articolo 26 Dimensione dei posteggi ..... pag. 12
- Articolo 27 Ampliamento di posteggio ..... pag. 13
- Articolo 28 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse ..... pag. 13
- Articolo 29 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze ..... pag. 13
- Articolo 30 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ..... pag. 14
- Articolo 31 Accorpamento di posteggi ..... pag. 14
- Articolo 32 Durata della concessione ..... pag. 14
- Articolo 33 Pubblicità dei prezzi ..... pag. 14
- Articolo 34 Svolgimento dell'attività ..... pag. 15
- Articolo 35 Obblighi e divieti dei concessionari ..... pag. 15
- Articolo 36 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione ..... pag. 16
- Articolo 37 Assenze del concessionario ..... pag. 16
- Articolo 38 Spostamento di sede del mercato settimanale ..... pag. 17

- Articolo 39 Criteri di assegnazione per gli agricoltori ..... pag. 17
- Articolo 40 Riserva dei posteggi ..... pag. 18

Titolo III – Mercato straordinario ..... pag. 19

Articolo 41 Mercato straordinario ..... pag. 19

Titolo IV – Fiere e Fiere Promozionali ..... pag. 19

- Articolo 42 Fiere – Norme in materia di funzionamento ..... pag. 19
- Articolo 43 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi ..... pag. 20
- Articolo 44 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ..... pag. 20
- Articolo 45 Fiere promozionali..... pag. 21
- Articolo 46 Criteri e modalità per le assegnazioni dei posteggi nelle fiere promozionali ..... pag. 21

Titolo V – Posteggi fuori mercato ..... pag. 22

- Articolo 47 Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato..... pag. 22

Titolo VI – Commercio itinerante ..... pag. 22

- Articolo 48 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.. pag. 22

Titolo VII - Sanzioni ..... pag. 23

- Articolo 49 Sanzioni ..... pag. 23

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali ..... pag. 24

- Articolo 50 Area mercatale – Dimensioni attuali dei posteggi ..... pag. 24
- Articolo 51 Concessioni temporanee ..... pag. 25
- Articolo 52 Tributi ..... pag. 25
- Articolo 53 Prima applicazione del nuovo regolamento ..... pag. 26
- Articolo 54 Modalità operative per soppressione posteggi ..... pag. 26
- Articolo 55 Norma finale ..... pag. 26

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 31.01.2011